



Decreto Dirigenziale n. 31 del 05/12/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONI PER ACQUE MINERALI "FERRARELLE". ESTENSIONE DELL'OGGETTO DELLE CONCESSIONI PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ANIDRIDE CARBONICA QUALE GAS ASSOCIATO ALLE ACQUE MINERALI. RICHIEDEMTTE: "FERRARELLE S.P.A."

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la società "Ferrarelle S.p.A." (nel seguito indicata società), con sede legale in Roma via di Porta Pinciana n. 4 e sede amministrativa in Riardo (CE) - contrada Ferrarelle, è titolare delle seguenti concessioni:
 - a.1. concessione di acque minerali denominata "Ferrarelle II" (decreto dirigenziale n.47/A.G.C. 12 settore 03 del 27/11/2006);
 - a.2. concessioni ex perpetue denominate "Maxima" (D.M. 20/03/1930), "Ferrarelle", "Pliniana" ed "Eletta" (D.M. 02/09/1932);
 - a.3. concessione mineraria per anidride carbonica denominata "Ferrarelle II" (D.M. del 01/08/1994);
- b. che con istanza del 03/06/2011 e integrazioni del 03/08/2011 e del 10/10/2011, acquisite agli atti del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (nel seguito indicato Settore), rispettivamente il 14/06/2011 al n. 466299, il 04/08/2011 al n. 612238 e il 13/10/2011 al n. 775520, la società, legalmente rappresentata dall'Ing. Giuseppe Cerbone nato ad Afragola (NA) l'08/05/1956, quale titolare delle suindicate concessioni, in accordo con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 8 del 29/07/2008, ha chiesto di utilizzare l'anidride carbonica quale gas associato ai giacimenti di acqua minerale di cui alle concessioni richiamate in "a.1" e "a.2".

VISTA la documentazione esibita da cui, in particolare, risulta:

- a. che il pozzo da cui viene estratta attualmente l'anidride carbonica denominato "TW24" ricade sia nell'area di concessione per anidride carbonica ("a.3"), sia in quella per acqua minerale ("a.1."), entrambe denominate "Ferrarelle II";
- b. che le acque in questione, utilizzate sia per acqua minerale che per l'estrazione di anidride carbonica, provengono dal medesimo bacino idrogeologico;
- c. che l'area della concessione mineraria per anidride carbonica, ad esclusione di quella racchiusa tra i vertici **IV, V, VI e G**, nella quale ricadono le particelle catastali di cui all'allegato elenco particellare (allegato 2 parte integrante del presente provvedimento), **come indicato sull'allegato stralcio planimetrico** (allegato 1 parte integrante del presente provvedimento), si sovrappone a quella relativa alle concessioni per acqua minerale;
- d. che in quest'ultima ricadono, oltre al succitato pozzo denominato "TW24", anche i pozzi dai quali viene emunta l'acqua minerale "Ferrarelle" denominati "FA" – "FB" – "FG" – "F3" – "ELETTA" – "TW1" – "TW4" – "TW6" – "TW9" – "TW12" – "TW21" – "TW27" – "TW30".

- e. che la concessione mineraria per anidride carbonica "Ferrarelle II" ha quale termine di scadenza il 07/01/2012.

CONSIDERATO

- a. che la l.r. 8/08 e ss.mm. e ii all'art. 4 comma 1 statuisce "La concessione ha per oggetto lo sfruttamento dei giacimenti di acque minerali naturali.....".;
- b. che il comma 2 dello stesso articolo testualmente recita: "Costituiscono oggetto della concessione, con facoltà di utilizzazione da parte del concessionario, anche i gas, ivi compresa l'anidride carbonica, i vapori e le altre sostanze od energie, associate alle acque minerali naturali e termali o da esse emanate o estraibili".

RITENUTO, pertanto, di dover favorevolmente accogliere le richieste in premessa;

VISTO:

- a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno*;
- b. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
- c. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 – *Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*;
- d. l'art. 61 del D.P.R. n. 616/1977;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa di tipo professionale del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal responsabile del procedimento nella persona del Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. Costituisce oggetto delle concessioni per acqua minerale "Ferrarelle II" e concessioni ex perpetue "Maxima", "Ferrarelle", "Pliniana" ed "Eletta", intestate alla Società "FERRARELLE S.p.A", con sede legale in Roma via di Porta Pinciana n. 4 e sede amministrativa in Riardo (CE) contrada Ferrarelle, cod. fisc. *04864160587*, legalmente rappresentata dall'Ing. Giuseppe Cerbone nato ad Afragola (NA) l'08/05/1956, in aggiunta allo sfruttamento di acqua minerale anche lo sfruttamento di anidride carbonica.
2. La porzione dell'area della concessione mineraria per anidride carbonica, racchiusa tra i vertici **IV, V, VI e G** dell'allegata planimetria (allegato 1), nella quale ricadono le particelle catastali di cui all'allegato elenco particellare (allegato 2), dal 07/01/2012, data di scadenza della concessione per anidride carbonica "Ferrarelle II", è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.
3. La società è tenuta:
 - 3.1. ad utilizzare il pozzo denominato "TW24" esclusivamente per l'estrazione dell'anidride carbonica;
 - 3.2. a trascrivere il presente decreto alla Conservatoria dei RR.II. e consegnare copia della relativa nota al competente Settore Ricerche e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali.
4. il presente decreto non assume in alcun modo valore confermativo della durata perpetua originariamente assentita alle concessioni di cui al punto a.2., tenuto anche conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 dell'11-14 gennaio 2010.
5. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e degli obblighi riportati nel decreto dirigenziale n. 47/A.G.C. 12 settore 03 del 27/11/2006 di rilascio della concessione per acqua minerale denominata "Ferrarelle II" nonché di quelli riportati nella l.r. 8/08 costituiscono motivo di decadenza.
6. Il presente decreto sarà notificato alla società "Ferrarelle s.p.a." e in copia trasmesso: all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali; al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15; al B.U.R.C. per la pubblicazione; al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali; al comune di Riardo (CE), al comune di Teano (CE) e all'ex ASL CE/2 – Distretto 14.

Ing. Sergio Caiazza